

Allegato

Sono esenti dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica i cittadini con patologia cronica e invalidante, compresi i malati oncologici o per malattia rara, gli infortunati sul lavoro o sottoposti a terapia contro il dolore cronico. L'esenzione per queste prime categorie riguarda i farmaci correlati alla patologia secondo quanto attestato dal medico mediante la prescrizione.

Sono poi esentati gli invalidi civili, di guerra, del lavoro, per servizio, ciechi e sordomuti, danneggiati da vaccinazione obbligatoria, trasfusioni, somministrazione di emoderivati, vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e familiari, cittadini stranieri già in possesso di esenzione ticket, cittadini detenuti o internati, trapiantati, malati oncologici.

Esistono poi categorie di cittadini esentati in base a **precisi requisiti di reddito dei nuclei familiari di appartenenza**, appartenenti ai codici di esenzione **E01, E02, E03, E04**

E01 Soggetti con **meno di 6 anni o più di 65 anni con reddito familiare inferiore a 36.151,98 euro** (ex art. 8, comma 16 della L. 537/1993 e succ. modifiche e integrazioni)

E02 **Disoccupati**, già precedentemente occupati - e loro familiari a carico - con **reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro** incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge e in ragione di ulteriori 516 euro per ogni figlio a carico (ex art. 8 comma 16 della L. 537/1993 e succ. modifiche e integrazioni)

E03 Titolari di **assegno** (ex pensione) **sociale** – e loro familiari a carico - (ex art. 8 comma 16 della L. 537/1993 e succ. modifiche e integrazioni)

E04 Titolari di **pensione al minimo**, con più di 60 anni - e loro familiari a carico - **con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro** incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516 euro per ogni figlio a carico (ex art. 8 comma 16 della L. 537/1993 e succ. modifiche e integrazioni). /CC